SOMMARIO

Premessa 6

Prima parte - La costituzione e l'amministrazione della società: aspetti civilistici, fiscali e previdenziali

Capitolo 1 - Diverse tipologie di imprese 8
1.1 Diverse tipologie di imprese 9
1.2 Impresa individuale 9
1.3 Impresa collettiva 9
1.4 Società di persone 10
1.5 Società di capitali 14

Capitolo 2 - Disciplina civilistica della società semplice 21
2.1 Caratteristiche della società semplice 22
2.2 Protezione del patrimonio 23
2.3 Previsione delle clausole 27
2.4 La costituzione 27
2.5 Forma del contratto sociale 28
2.6 Contenuto essenziale dell'atto costitutivo 28
2.7 Iscrizione nel Registro delle imprese 37
2.8 Nullità o annullabilità dell'atto costitutivo 38
2.9 Nullità 38
2.10 Annullabilità 39
2.11 Patti parasociali 40

Capitolo 3 - Gli amministratori 47
3.1 Aspetti generali 48
3.2 Soggetti 48
3.3. Amministratore estraneo nelle società di persone 50
3.4 Nomina degli amministratori 51
3.5 Modalità di amministrazione 51
3.6 Revoca degli amministratori 53
3.7 Rappresentanza della società 54
3.8 Cessazione dall'incarico di amministratore 54
3.9 Diritti degli amministratori 55
3.10 Doveri degli amministratori 56
3.11 Responsabilità degli amministratori 58
3.12 Poteri del socio non amministratore 60

Capitolo 4 - Status di socio 61
4.1 Diritti dei soci verso la società 62
4.2 Diritti amministrativi 62
4.3 Diritti economici 63
4.4 Obblighi dei soci verso la società 64

Capitolo 5 - Delibere dei soci 67
5.1 Aspetti generali 68
5.2 Necessità del consenso dei soci 68

Capitolo 6 - Modifiche dell'atto costitutivo 72
6.1 Disciplina generale 73
6.2 Modifiche oggettive e soggettive 73
6.3 Modifica del capitale sociale 75
6.4 Proroga della durata della società 78

Capitolo 7 - Scioglimento della società semplice 81
7.1 Disciplina generale 82
7.2 Singole cause di scioglimento 83
7.3 Effetti dello scioglimento con liquidazione 88
7.4 Effetti dello scioglimento senza liquidazione 89
7.5 Liquidazione 90
7.6 Nomina dei liquidatori 90
7.7 Revoca dei liquidatori 91
7.8 Cessazione dei liquidatori 92
7.9 Compiti dei liquidatori 92
7.10 Compensi dei liquidatori 92
7.11 Procedimento di liquidazione 93
7.12 Cancellazione della società 95

Parte seconda - Società semplice come modello di pianificazione immobiliare e finanziaria

Capitolo 8 - Pianificazione (immobiliare e finanziaria) attraverso la società semplice 98
8.1 Disciplina generale 99

Capitolo 9 - Regime pubblicitario caratterizzante la società semplice 101
9.1 Costituzione della società semplice senza forme speciali 102
9.2 Costituzione della società semplice attraverso la scrittura privata autentica. Quali gli adempimenti? 102
9.3 Mancata iscrizione al Registro delle imprese della società semplice 103
9.4 Perché iscrivere la società semplice nel registro delle imprese? 104

Capitolo 10 - Funzione dello statuto modellabile alle esigenze del caso 105
10.1 Costituzione semplificata 106
10.2 Statuto alla prova della semplificazione 106

Capitolo 11 - Aspetti tributari 108
11.1 Regime trasparente 109
11.2 Determinazione del reddito complessivo 109
11.3 Dividendi corrisposti alle società semplice 111

Capitolo 12 - Compilazione del quadro RW 112
12.1 Disciplina generale 113
12.2 Esonero soci dalla compilazione della dichiarazione dei redditi 113
12.3 Quadro RW e consistenza patrimoniale 113
12.4 Partecipazioni in società residenti 114

12.5 Gli investimenti 115
12.6 Cripto-attività 116
12.7 Modalità dichiarative 116

Capitolo 13 - Gestione dei patrimoni familiari e finanziari 118
13.1 Come redigere le clausole statutarie per gestire patrimoni familiari e immobiliari 119
13.2 Holding 121

Capitolo 14 - Strumenti societari a protezione dei patrimoni familiari e finanziari 122
14.1 Trasferimento quote con consenso di tutti i soci 123
14.2 Azioni esecutive sulle quote sociali 123

Capitolo 15 - Le diverse tipologie di holding 125
15.1 Aspetti generali 126
15.2 Le diverse tipologie di holding suddivise per attività 127
15.3 Le holding suddivise per compagine sociale 128
15.4 I vantaggi delle holding: ottimizzazione della gestione delle imprese 130

Premessa

La società semplice è una società di persone che, diversamente dalla società in nome collettivo e società in accomandita semplice, può esercitare solo attività non commerciale ed è soggetta ad una pubblicità notizia mediante iscrizione in una sezione speciale del Registro delle imprese.

Si intende adottata questa forma sociale quando le parti costituiscono una società non commerciale non indicando espressamente di volerla costituire secondo uno degli altri tipi previsti dalla legge.

La società semplice può essere considerata una tipologia di impresa collettiva utilizzabile per gestire il patrimonio familiare e finanziario di un imprenditore.

Una delle principali caratteristiche di tale tipologia societaria è la flessibilità.
Il codice civile detta per la società semplice una disciplina destinata, in linea di principio, a regolare anche la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice (in forza dei richiami contenuti rispettivamente nell'art. 2293 c.c. e nell'art. 2315 c.c.).
Non è obbligata a tenere le scritture contabili, né a redigere annualmente il bilancio e non è soggetta alla procedura fallimentare.
La società semplice rappresenta un ente collettivo efficace anche per la gestione delle realtà imprenditoriali più complesse.
Tra i modelli societari più utilizzati soprattutto per la pianificazione e per la gestione patrimoniale degli assets familiari vi rientra a pieno titolo la società semplice.
Le caratteristiche di questo modello societario possono essere riassunte nel modo che segue:

- impiego flessibile;
- vantaggi in tema di governance;
- assenza di vantaggi fiscali che, invece, sono il connotato principale di altri modelli societari;
- l'ampia autonomia statutaria consente, poi, ai soci di regolare, secondo le loro esigenze, la struttura organizzativa ed i propri rapporti.

Il testo è diviso in due parti. Nella prima tratteggiamo le caratteristiche tipologiche della società semplice. In modo da conoscere il suo funzionamento partendo dalla fase costitutiva, passando per la parte gestionale per terminare con la fase di scioglimento della stessa.

Nella seconda parte formiamo spunti di riflessione su come comporre lo statuto di società semplice e le diverse clausole che possono essere redatte al fine di gestione i patrimoni familiari e immobiliari degli imprenditori. Senza dimenticare l'aspetto fiscale applicabile a tale tipologia societaria.

Prima parte

La costituzione e l'amministrazione della società: aspetti civilistici, fiscali e previdenziali

Capitolo 1

Diverse tipologie di imprese

1.1 Diverse tipologie di imprese

Le imprese possono sostanzialmente assumere tre diversi tipi di forma legale:

- impresa individuale;
- società di persone;
- società di capitali.

1.2 Impresa individuale

Quando non si hanno soci, la ditta individuale può rappresentare la forma legale più adatta per la vostra impresa.

L'aspetto più interessante dell'impresa individuale è costituita dalla sua semplicità: per avviare un'impresa sotto questa forma non è necessario ricorrere ad un notaio, come avviene per le società per la stipula dell'atto costitutivo e sono sufficienti l'iscrizione nel registro delle imprese e la richiesta della partita Iva.

Sul piano giuridico l'impresa familiare rimane un'impresa individuale, in cui a far fronte alle obbligazioni verso i terzi è solo il titolare con il suo patrimonio.

A controbilanciare gli aspetti positivi sopra descritti stanno però alcuni limiti di questa forma legale.

Anzitutto l'imprenditore individuale di una ditta individuale è responsabile con tutto il suo patrimonio personale ed è soggetto al fallimento: infatti in caso di insolvenza dell'impresa i creditori hanno il diritto di rivalersi sui beni dell'imprenditore al fine di ottenere quanto spetta loro.

In secondo luogo, ai fini fiscali i redditi dell'impresa, dopo aver scontato l'Irap, devono essere sommati a quelli del titolare e, quindi tassati con aliquote progressive previste dall'Irpef. Se l'utile è elevato ciò comporta maggiori oneri fiscali rispetto alle società di capitali.

Avvertenza	Date le sue caratteristiche, l'impresa individuale è adatta solo per le imprese di dimensioni molto limitate e, quindi, per le attività di tipi artigianale. In questi casi tale scelta risulta conveniente anche grazie alle considerevoli facilitazioni (mutui e prestiti a tasso agevolato, contributi, assistenza) previste per l'artigianato.

1.3 Impresa collettiva

Se due o più persone decidono di svolgere un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, abbiamo un'impresa collettiva cioè una società (art. 2247 c.c.).

A differenza di quanto avviene per le imprese individuali, la costituzione di un'impresa sotto forma di società di capitali e di persone deve obbligatoriamente avvenire per atto pubblico (o scrittura privata autenticata per le sole società di persone) redatto da un notaio. Quest'atto redatto dal notaio si chiama formalmente "atto costitutivo", integrato in certi casi da un altro documento "lo statuto" che detta le regole generali per il funzionamento della società e degli organi sociali. Le norme dello statuto vanno a integrare quelle previste dal codice civile e una

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

loro modifica può essere fatta solo ricorrendo a un'assemblea straordinaria da tenersi davanti al notaio. Essendo questa operazione piuttosto onerosa, è quindi opportuno preparare molto accuratamente lo statuto iniziale, prevedendo un ampio oggetto sociale e fissando regole precise ma flessibili.

Inoltre, ogni socio ha l'obbligo di conferire beni o servizi deve cioè dare un contributo alla società sotto una o più seguenti forme:
- denaro contante;
- crediti;
- beni in natura (locali, attrezzature);
- prestazioni di lavoro (per alcuni tipi di società).

1.4 Società di persone

Le società di persone sono:
- le società semplici (S.s.);
- le società in nome collettivo (S.n.c.);
- le società in accomandita semplice (S.a.s.).

Si tratta di società che non hanno personalità giuridica ed hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta, pertanto è prevista per i soci la responsabilità illimitata (oltre alla società, anche il socio risponde per le obbligazioni della società, dei debiti della società; risponde con tutto il suo patrimonio, con tutti i suoi beni, presenti e futuri) e solidale (il creditore della società può, a sua scelta, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci illimitatamente responsabili e pretendere anche da lui solo l'adempimento dell'intera obbligazione) rispetto alle obbligazioni assunte dalla società, tranne per alcune eccezioni disciplinate dalla legge.

In generale, nelle società di persone ciascun socio:
- ha il potere di amministrare la società (salve le eccezioni previste dalla legge);
- non può trasferire la propria quota di partecipazione alla società senza il consenso degli altri soci, sia per atto tra vivi sia a causa di morte. In caso di successione gli eredi non hanno diritto di entrare a fare parte della società, ma hanno solo un diritto di credito pari al valore effettivo della quota societaria caduta in successione. (Perché possano entrare in società occorre il consenso dei soci della società, oltre naturalmente al consenso degli eredi stessi, a parte il caso della quota del socio accomandante). Sono ritenute legittime clausole di libera trasferibilità della quota per atto tra vivi, così come sono legittime clausole che regolamentino diversamente il trasferimento della quota in caso di successione: il notaio con la sua consulenza può aiutare ad elaborarle, nel rispetto della legge, in modo tale che possano effettivamente operare nel momento di necessità.

1.4.1 Società in nome collettivo

La società in nome collettivo (S.n.c.) è il modello societario di base per l'esercizio di un'attività commerciale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio.

L'atto costitutivo deve essere iscritto al Registro delle Imprese. L'iscrizione al Registro delle Im-

prese, pur non essendo condizione di esistenza della società, è tuttavia condizione di regolarità. All'iscrizione nel Registro delle Imprese consegue la possibilità per i terzi di conoscere - e quindi di poter fare affidamento - gli elementi essenziali del contratto sociale e, in seguito, le modifiche e gli eventi più rilevanti della vita della società.

Se l'atto costitutivo non viene iscritto nel registro imprese, la S.n.c. viene comunque ad esistenza (S.n.c. irregolare); tuttavia, l'omessa iscrizione comporta che i rapporti fra la società e i terzi non verranno disciplinati dalle norme dettate per la S.n.c., ma dalle norme dettate per la società semplice, meno favorevoli per i soci proprio per la mancanza di pubblicità relativa all'esistenza di tale soggetto che l'iscrizione al Registro delle Imprese comporta.

Il nome della società (la ragione sociale) deve contenere il nome di almeno uno dei soci e l'indicazione che si tratta di una S.n.c.

Non è prevista l'esistenza di un capitale minimo.

Caratteristiche

La società in nome collettivo non ha personalità giuridica ed è caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali. A differenza che nella società semplice, non è possibile per i soci fare un patto per escludere la responsabilità personale di uno o più soci nei confronti dei terzi. È possibile escludere la responsabilità di uno o più soci solo con effetto tra i soci stessi, in questo caso dunque i creditori possono chiedere ugualmente a ciascun socio il pagamento del debito intero. Nel caso esista un patto apposito nel contratto per escludere la responsabilità di un socio, e proprio questo ha pagato il creditore, allora quest'ultimo potrà chiedere agli altri soci di rimborsargli integralmente il pagamento da lui fatto.

In ogni caso il creditore della società non può chiedere il pagamento del debito della società direttamente al socio, ma deve prima escutere il patrimonio della società.

La società in nome collettivo è soggetta al fallimento che comporta anche il fallimento di tutti i soci.

La legge non prevede l'assemblea dei soci; per modificare l'atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo stesso.

Amministrazione e rappresentanza

L'amministrazione e la rappresentanza spettano generalmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Sono ammessi tuttavia patti contrari e i soci, in sede di costituzione della società, possono decidere di scegliere un sistema di amministrazione congiunta sia per l'attività ordinaria che per la straordinaria, oppure disgiunta solo per l'ordinaria e congiunta per la straordinaria. È anche possibile riservare l'amministrazione ad alcuni soltanto dei soci.

Nella società in nome collettivo eventuali limitazione al potere di rappresentanza non si possono opporre ai terzi se non risultano al Registro delle Imprese.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

Scioglimento

La società si scioglie per il decorso del termine di durata, per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci; quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; per le altre cause previste dal contratto sociale, per provvedimento dell'autorità governativa e per la dichiarazione di fallimento.

In caso di scioglimento può essere nominato un liquidatore che provvede a riscuotere i crediti residui, pagare i debiti residui, liquidare la società ripartendo il patrimonio residuo fra i soci e, al termine della liquidazione, chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (cancellazione che, quindi, non è contestuale alla decisone dei soci relativa allo scioglimento della società ed alla nomina del liquidatore).

La fase di liquidazione può essere evitata qualora, alla data del verificarsi della causa di scioglimento, non esistano debiti sociali e i soci decidano di ripartirsi direttamente l'eventuale patrimonio sociale residuo in proporzione alle rispettive quote, anche mediante assegnazioni dei beni residui. In tal caso si potrà cancellare la società dal Registro delle Imprese contestualmente alla decisione dei soci relativa allo scioglimento della società.

1.4.2 Società in accomandita semplice

La società in accomandita semplice (S.a.s.) è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:

- gli accomandatari, ai quali spetta in via esclusiva l'amministrazione e la gestione della società. Essi hanno una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali e, pertanto, sono in una situazione analoga a quella dei soci della S.n.c.;
- gli accomandanti, ai quali non spetta l'amministrazione, che rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, salve alcune eccezioni disciplinate dalla legge.

Il nome della società (ragione sociale) deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l'indicazione che si tratta di una S.a.s. Se il socio accomandante acconsente a che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

Amministrazione e rappresentanza

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società.

I soci accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza. Hanno poi diritto ad avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l'esattezza, hanno diritto di consultare i libri sociali e gli altri documenti della società.

È opportuno evidenziare che, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina

degli amministratori e per la loro revoca (nel caso in cui l'amministratore non sia stato nominato con il contratto sociale) sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. Non serve quindi l'unanimità.

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota del socio accomandante può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, anche qui senza l'unanimità.

Scioglimento

In aggiunta a quanto previsto per la società in nome collettivo, per la società in accomandita semplice è causa di scioglimento la mancanza di soci accomandatari o di soci accomandanti; la legge concede il termine di sei mesi per ricostituire la pluralità di categorie di soci.

Anche nella fase di liquidazione i soci accomandanti conservano la limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali; i creditori che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro diritti nei confronti degli accomandanti limitatamente alla quota di liquidazione da loro percepita.

1.4.3 Società semplice

La società semplice (S.s.) costituisce la forma più elementare di società di persone. La caratteristica fondamentale è data dal fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente l'esercizio di un'attività economica non commerciale e, quindi, prevalentemente l'esercizio di attività agricola. L'atto costitutivo non è soggetto a formalità particolari, ma è richiesta almeno la forma scritta a seconda dei beni conferiti nella società. La società deve essere iscritta al Registro delle Imprese. Non è prevista l'esistenza di un capitale minimo.

Caratteristiche

La società semplice è caratterizzata dalla responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Con apposito patto può essere esclusa la responsabilità personale dei soci che non hanno agito in nome della società, ma il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi, altrimenti questa limitazione di responsabilità di fatto non si realizza. Qualora il pagamento del debito della società sia stato richiesto direttamente al socio, quest'ultimo potrà richiedere al creditore che venga preventivamente escusso il patrimonio sociale, indicando al medesimo i beni della società sui cui potersi agevolmente soddisfare (c.d. beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale).

La società semplice non è soggetta al fallimento.

Nella società semplice la legge non prevede l'assemblea dei soci; per modificare l'atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo stesso.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

Amministrazione e rappresentanza

L'amministrazione e la rappresentanza della società spettano generalmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Sono ammessi tuttavia patti contrari e i soci, in sede di costituzione della società, possono decidere di scegliere un sistema di amministrazione congiunta sia per l'attività ordinaria che per la straordinaria, oppure disgiunta solo per l'ordinaria e congiunta per la straordinaria. È anche possibile riservare l'amministrazione soltanto ad alcuni dei soci.

Scioglimento

La società si scioglie per il decorso del termine di durata, per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci, quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita, e per le altre cause previste dal contratto sociale.

In caso di scioglimento può essere nominato un liquidatore che provvede a riscuotere i crediti residui, pagare i debiti residui, liquidare la società ripartendo il patrimonio residuo fra i soci e, al termine della liquidazione, chiedere la cancellazione dal registro delle imprese.

La fase di liquidazione può essere evitata qualora, al verificarsi della causa di scioglimento, non esistano debiti sociali ed i soci decidano di ripartirsi direttamente l'eventuale patrimonio sociale residuo in proporzione alle rispettive quote, anche mediante assegnazioni dei beni residui. In tale caso si potrà cancellare la società dal Registro delle Imprese contestualmente alla decisione dei soci relativa allo scioglimento della società.

1.5 Società di capitali

Le società di capitali sono:
- la S.p.a. (società per azioni);
- la S.a.p.a. (società in accomandita per azioni);
- la S.r.l. (società a responsabilità limitata);
- la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata).

Si tratta di organizzazioni di persone e mezzi per l'esercizio in comune di un'attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale: quindi, soltanto la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali. Il socio, pertanto, ha una responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (tranne i casi previsti dalla legge).

Il sistema delle società di capitali è stato profondamente riformato con l'obiettivo di accrescerne la competitività sui mercati interni ed internazionali. Per questo il centro della vita della società è stato spostato sull'autonomia privata, in particolare nella redazione dell'atto costitutivo e dello statuto, che ne regolano oltre che la nascita, anche lo svolgimento della sua futura attività.

Il socio non ha potere diretto di amministrazione e controllo della società, ma può esprimere il suo voto in assemblea e concorrere alla nomina degli amministratori e dei sindaci. Ciò non gli impedisce di essere nominato amministratore, assumendone la relativa responsabilità.

La società di capitali funziona attraverso la presenza di tre organi: l'assemblea, con una competenza limitata alle decisioni di maggior rilievo per l'ente, gli amministratori, a cui è demandata la gestione della società e l'attuazione dell'oggetto sociale, ed i sindaci, organo di controllo e di vigilanza sull'attività degli amministratori.

1.5.1 Società a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata (S.r.l.) è certamente una delle forme più ricorrenti per svolgere attività d'impresa. Tradizionalmente destinata ad imprese di dimensioni più ridotte rispetto alla società per azioni, sta cominciando ad essere utilizzata anche per imprese di notevoli dimensioni, in quanto caratterizzata da maggiore duttilità organizzativa.

È dotata di un'autonomia patrimoniale perfetta e i soci non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, anche se hanno agito in nome e per conto della società.

Proprio per sfruttare al meglio la flessibilità che caratterizza le sul e dunque per consentire ai soci di modellare la società per il perseguimento dei propri specifici obiettivi, diventa fondamentale predisporre correttamente l'atto costitutivo e lo statuto. L'atto costitutivo deve essere fatto per atto pubblico dal notaio che provvede al deposito presso il Registro delle imprese: solo a seguito dell'iscrizione presso il competente Registro delle imprese la società a responsabilità limitata può dirsi effettivamente venuta ad esistenza.

L'accresciuta flessibilità del modello S.r.l. rende particolarmente utile la consulenza del notaio che può individuare e suggerire le soluzioni amministrative più idonee alle specifiche esigenze dei soci. Per esempio, intervenendo nella stesura delle "norme di funzionamento" (il cosiddetto statuto), che regolamentano i rapporti in modo assai più stabile e giuridicamente più vincolante degli accordi separati, i cosiddetti patti parasociali, sia tra i soci attuali sia per coloro che in futuro entreranno a far parte della società.

Il capitale sociale della società a responsabilità limitata può essere anche inferiore ad € 10.000,00.

1. Nelle S.r.l. con capitale pari o superiore a € 10.000, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro (il resto del capitale potrà essere versato successivamente) e l'intero ammontare di quelli in natura.
2. Quando l'ammontare del capitale viene, invece, determinato in misura inferiore ad € 10.000, ma pari almeno ad 1 euro, i conferimenti possono farsi esclusivamente in denaro e devono essere interamente versati all'atto della sottoscrizione.

Nel caso di costituzione con capitale inferiore a € 10.000,00 la società ha l'obbligo di accantonare una somma, da destinare a riserva, da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio pari almeno ad un quinto degli stessi, obbligo che permane sino a che riserva e capitale non abbiano raggiunto l'ammontare di € 10.000,00. La riserva può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite con obbligo di sua reintegrazione laddove essa sia diminuita. I mezzi di pagamento devono essere indicati nell'atto.

Come per le società per azioni, nel caso in cui la società nasca con un unico socio deve essere versato l'intero importo del capitale sociale.

Amministrazione

Estrema flessibilità ha pure la disciplina dell'amministrazione: si potrà avere un amministratore unico od un consiglio di amministrazione, ma ora anche forme di amministrazione congiuntiva (ove gli amministratori debbono operare, per l'appunto, congiuntamente) o disgiuntiva (ove ogni amministratore può operare da solo) o forme di amministrazione mista congiuntiva per taluni atti e/o categorie di atti e disgiuntiva per il resto (sullo schema delle società di persone).

Uno strumento molto utile è quello dei cosiddetti diritti particolari con il quale è possibile attribuire ai singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili. Anche in questo caso l'intervento del notaio di fiducia può essere molto utile al fine di disegnare al meglio la struttura organizzativa della società.

Tranne che per alcune deliberazioni di particolare importanza, non è più obbligatoria neppure l'assemblea: le "norme di funzionamento" (il cosiddetto statuto) possono prevedere metodi alternativi di formazione per le decisioni dei soci, come la consultazione o il consenso resi per iscritto (lo stesso documento che circola tra i vari soci che lo sottoscrivono).

Infine, la società a responsabilità limitata può emettere titoli di debito simili alle obbligazioni ma che, a differenza di questi ultimi, possono essere inizialmente sottoscritti solo da investitori professionali.

Organo di controllo

Nelle società a responsabilità limitate l'esistenza di un organo di controllo è necessaria solo al ricorrere di alcune circostanze previste dalla legge. Può essere costituito da un collegio sindacale ovvero da un sindaco unico. In tali casi, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, le funzioni di controllo contabile spettano all'organo di controllo. Sulle ipotesi in cui sia obbligatoria la nomina dell'organo esterno di revisione contabile, oltre che del collegio sindacale, è opportuno richiedere il consiglio del proprio notaio.

Scioglimento

La società si scioglie con una delibera di assemblea verbalizzata dal notaio. Occorre nominare un liquidatore (in genere un *ex* amministratore della stessa) che si occupi della chiusura dei debiti, dei crediti, e di tutte le partite contabili in sospeso. Il liquidatore richiederà poi direttamente la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (senza alcun ulteriore atto).

1.5.2 Società a responsabilità limitata semplificata

La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) è una forma di S.r.l. recentemente introdotta dal legislatore per favorire l'imprenditorialità. Si applica ad imprenditori senza limiti di età, ma possono essere soci della S.r.l.s. solo persone fisiche, non società o enti e anche in questo caso la società può essere composta da un unico socio.

A differenza della S.r.l. "normale" è previsto un capitale sociale minimo di 1 euro e massimo di € 9.999,99, il capitale deve essere interamente versato in denaro all'organo amministrativo